



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Regolamento
per la REALIZZAZIONE
di INTERVENTI
e PRESTAZIONI di SERVIZI
in CAMPO SOCIALE

*Determinazione della misura e dei costi in relazione
alla situazione economica dei richiedenti
le prestazioni sociali agevolate*

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 47 del 29/09/2006, e ss.mm.ii.

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
TITOLO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 1 - Funzioni del Comune in campo sociale	4
Art. 2 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 3 - Destinatari.....	4
Art. 4 - Interventi e prestazioni	4
Art. 5 - Modalità di gestione dei servizi	5
TITOLO II - MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI	6
Art. 6 - Accesso ai servizi	6
Art. 7 - <i>Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)</i>	6
Art. 8 - Verifica e controllo	7
TITOLO III – SERVIZI	8
CAPO I – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	8
Art. 9 - Definizione	8
Art. 10 - Modalità di accesso	8
Art. 11 - Contribuzione.....	8
CAPO II – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	8
Art. 12 - Definizione.....	8
CAPO III – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE.....	9
Art. 13 - Definizione.....	9
Art. 14 - Modalità di accesso	10
Art. 15 - Contribuzione.....	10
CAPO IV – CONTRIBUTI ECONOMICI.....	10
Art. 16 - Definizione.....	10
Art. 17 - Finalità	10
Art. 18 - Prestazioni	10
Art. 19 - Minimo Vitale	11
Art. 20 - Contributo Minimo di Inserimento	11
Art. 21 - Contributi Straordinari	12
Art. 22 - <i>Sportello di distribuzione di alimenti e beni di prima necessità</i>	12
Art. 23 - Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti	13
Art. 24 - Contributi Pagamento Servizi	13
Art. 25 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti.....	14
Art. 26 - Casi particolari	14
Art. 26 bis - Compartecipazione per Centri Diurni e Appoggi Educativi	14
Art. 27 - Ricorsi	14
CAPO V – INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE	14
Art. 28 - Definizione e Principi	14
Art. 29 - Destinatari	15
Art. 30 - Prestazioni	15
Art. 31 - Finalità	15
Art. 32 - Modalità di erogazione.....	15
Art. 33 - Quota personale.....	16
Art. 34 - Parenti tenuti agli alimenti e contribuzione.....	16
Art. 35 - Concorso dei parenti obbligati	16
CAPO VI – AFFIDO MINORI.....	16
Art. 36 - Finalità	16
Art. 37 - Tipologia dell'affido	16
Art. 38 - Modalità dell'affido	17

Art. 39 - Affidi Parentali.....	18
Art. 40 - Conclusione dell'affido	18
CAPO VII – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.....	19
Art. 41 - Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)	19
Art. 42 – Finalità del S.A.D.	19
Art. 43 - Prestazioni oggetto del S.A.D.	19
Art. 44 - Personale impiegato nel S.A.D.	20
Art. 45 - Destinatari del S.A.D.	20
Art. 46 - Modalità di accesso al S.A.D.	21
Art. 47 - Lista di attesa	22
Art. 48 - Quota di compartecipazione a carico dell'utente	22
Art. 48 bis – Servizio Pasti a Domicilio (S.P.D.)	26
Art. 48 ter – Ulteriori prestazioni oggetto del S.A.D.	26
Art. 49 - Trasporto Sociale (T.S.)	27
Art. 50 - Pronto Intervento Sociale.....	28
CAPO VIII – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO	28
Art. 51 - Soggiorni Climatici.....	28
Art. 52 - Centro Ricreativo per Anziani	29
Art. 53 - Centro Estivo Ricreativo per minori	29
Art. 54 - Appoggio educativo – scolastico	30
Art. 55 - Centro aperto.....	31
Art. 56 - Centri giovani.....	32
Art. 57 - Spazio Famiglia	32
CAP IX – ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA	33
Art. 58 - Attività di Formazione Promozione.....	33
CAPO X – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	33
Art. 59 - Utilizzo dei dati personali	33
Art. 60 - Ricorsi	33
Art. 61 - Norme transitorie	33
Art. 62 - Entrata in vigore	33
Art. 63 - Norma di chiusura	33

TITOLO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Funzioni del Comune in campo sociale

Ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di San Pietro in Cariano esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; con l'art. 13 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; con l'art. 132, comma 1 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, con l'art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di favorire sia il miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della reciprocità tra cittadini, sia la graduale eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano per l'erogazione delle prestazioni:

- i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 (ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente – cfr. art. 7 comma 5 del presente Regolamento);
- un preciso progetto individualizzato laddove previsto dal presente regolamento (cfr. art. 12 del presente Regolamento).

Art. 3 - Destinatari

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, residenti nel Comune di San Pietro in Cariano.

Art. 4 - Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il

Comune di San Pietro in Cariano può prevedere forme di sostegno alla fruizione da parte dei cittadini dei seguenti servizi:

- 1) Servizio sociale professionale.
- 2) Servizio educativo territoriale.
- 3) Contributi economici:
 - minimo vitale
 - contributo minimo di inserimento
 - contributi straordinari
 - prestito d'onore
 - contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti
 - contributi pagamento servizi
- 4) Integrazione rette strutture.
- 5) Affidamento minori.
- 6) Servizio di assistenza domiciliare.
- 7) Servizi socio-educativi e del tempo libero:
 - soggiorni climatici
 - centri ricreativi per anziani
 - centri estivi ricreativi
 - appoggio educativo - scolastico individualizzato
 - centro aperto
 - centro giovani
 - spazio famiglia
- 8) Attività di informazione, formazione e promozione della cittadinanza attiva.

Art. 5 - Modalità di gestione dei servizi

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti pubblici; viene prevista inoltre la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non a scopo di lucro, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste negli artt. 112, 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e negli artt. 11, 16, 17 della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

TITOLO II - MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 6 - Accesso ai servizi

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione (cfr. art. 13 della Legge 8 novembre 2000, n. 328) circa l'accesso e il funzionamento.

Il presente regolamento specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, l'esenzione e/o la contribuzione, la gratuità, tenendo conto dell'ISEE e/o ISEEP e/o del progetto individualizzato, se previsto.

Art. 7 - Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)¹

1. L'Indicatore della situazione economica equivalente (nel prosieguo anche I.S.E.E.) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica, richiesto

¹ Articolo sostituito con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____. Prima il testo così recitava:

Art. 7 - Indicatore della situazione economica (equivalente)

1. Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti indicati dai commi 2 e 3 del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- il reddito, come stabilito dal successivo comma 2,
- il patrimonio, come stabilito dal successivo comma 3.

L'indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti sopra indicati applicando la seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (ISE) e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente (ISEE).

2. Definizione di reddito

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

3. Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

4. Indicatore situazione economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi del comma 2 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo.

5. Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

6. Indicatore situazione economica equivalente prestazioni comunali (ISEEP)

Si richiede per calcolare l'ISEEP la certificazione ISEE.

per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. L'I.S.E.E. è disciplinato dal D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'I.S.E.E. si distingue in:

- a) ordinario, normato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 e utilizzabile nella maggior parte della richieste di prestazioni sociali agevolate;*
- b) socio-sanitario, previsto dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia;*
- c) corrente, disciplinato dall'articolo 9 del D.P.C.M. n. 159/2013 e riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato alla richiesta della prestazione; può essere calcolato in presenza di un I.S.E.E. ordinario in corso di validità qualora vi sia stata una rilevante variazione nell'indicatore;*
- d) socio-sanitario residenziale, previsto dall'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 159/2013.*

Art. 8 - Verifica e controllo

Spetta a chi richiede l'intervento o la prestazione sociale presentare all'Ufficio Servizi sociali del Comune la documentazione prevista al fine della determinazione degli indicatori ISEE e ISEEP.

Spetta all'Ufficio comunale preposto accertare la completezza della documentazione presentata nonché controllare e verificare a campione che le informazioni fornite dall'interessato siano veritiere, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze e/o altre forme legittime di accertamento.

Le Amministrazioni comunali possono chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Si rimanda all'Amministrazione Comunale l'approvazione delle modalità di effettuazione dei controlli.

L'Amministrazione comunale comunque per le proprie prestazioni, e quindi per il calcolo dell'ISEEP, considera il nucleo familiare convenzionale ristretto che è composto dal richiedente, dal coniuge o convivente con legami affettivi e da tutti coloro che, anche non legati da vincolo di parentela, risultano a carico loro ai fini Irpef. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista una separazione di fatto o legale, o un atto di divorzio. Si chiederanno tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, ecc.) e gli eventuali contributi erogati dagli Enti Pubblici (affitto, Legge Regionale 6 settembre 1991, n. 28, esoneri, contributo "badanti", libri di testo, borse di studio, esoneri concessi dal Comune, ecc.) liquidate nell'anno precedente la richiesta.

7. Aggiornamento certificazione ISEE / ISEEP:

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione), deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione.

TITOLO III – SERVIZI

CAPO I – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 9 - Definizione

L'assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnico-professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio. Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- **promozione e attivazione della comunità locale**
- **programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi:** ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi perseguibili. L'assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona.
- **segretariato sociale:** risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita.
- **presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorso di aiuto:** risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'assistente sociale, integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative *Multidimensionali distrettuali*²) e dalla predisposizione di un progetto individuale (come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento) concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

Art. 10 - Modalità di accesso

L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza sia su appuntamento che durante l'orario di apertura degli appositi uffici.

Art. 11 - Contribuzione

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

CAPO II – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Art. 12 - Definizione

Per progetto individualizzato s'intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione Comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- superare la situazione di difficoltà ed emarginazione,
- migliorare le condizioni di vita della persona,

² Testo così sostituito con Deliberazione Consiliare n. 44 del 28/11/2008 . Prima il testo così recitava "Multidisciplinari"

- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale,
- attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati per ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte,
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto, redatto dall'Assistente Sociale in collaborazione con gli altri servizi coinvolti e con il richiedente (l'interessato o chi per lui), deve prevedere: obiettivi, calcolo dell'ISEE e/o dell'ISEEP elaborato dall'ufficio preposto, tempi, modi, risorse, verifiche e la proposta. Il progetto è previsto per contributi economici, rette case di riposo, servizio di assistenza domiciliare.

- Se il progetto corrisponde con quanto risulta dall'ISEEP si procede con risorse comunali secondo procedure previste (determinazione e/o deliberazione G.M.);
- se il progetto fosse favorevole, ma con ISEEP troppo alto, si proporrà la questione alla Giunta Comunale;
- se sia il progetto che l'ISEEP comportano la non concessione dell'intervento richiesto, possono essere comunque fornite altre prestazioni sociali (per esempio segretariato sociale).

CAPO III – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

Art. 13 - Definizione

L'educatore professionale è la figura che opera all'interno del servizio educativo territoriale, il cui profilo professionale viene descritto nel decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 7682 del 22.12.1989 "L'educatore professionale è un operatore che, nell'ambito di servizi socio-educativi ed educativo-culturali extrascolastici, residenziali o aperti, svolge la propria attività nei riguardi di persone di diversa età mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale, agendo, per il perseguimento di tali obiettivi, sulle relazioni interpersonali, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo".

Le funzioni del servizio educativo territoriale nell'ambito del Comune di San Pietro in Cariano riguardano minori e giovani e sono le seguenti:

- Prevenzione primaria mediante azioni di promozione socio-educativa e socio-culturale sul territorio con progetti di rete e comunità;
- Prevenzione delle forme di disagio, devianza e marginalità sociale, nelle situazioni "a rischio";
- Funzione abilitativa ed educativa finalizzata a migliorare, esprimere, rendere operanti le potenzialità dei bambini, adolescenti e giovani;
- Progettazione e organizzazione di progetti e servizi;
- Progettazione ed animazione socio-culturale.

Art. 14 - Modalità di accesso

L'utente può accedere al Servizio educativo territoriale presente nel Comune di San Pietro in Cariano su appuntamento presso gli appositi uffici.

Art. 15 - Contribuzione

L'accesso al servizio educativo territoriale è gratuito.

CAPO IV – CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 16 - Definizione

Per contributo economico si intende un'erogazione di denaro oppure un'esenzione dal pagamento di determinati servizi.

Lo stato di bisogno è individuato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, nel caso in cui non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dai casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali, persone singole o nuclei familiari siano esposti al rischio di emarginazione;
- d) condizione di un soggetto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

La richiesta di Assistenza economica può essere determinata da varie cause:

- la mancata occupazione, la sottoccupazione o l'insufficienza retributiva o pensionistica;
- i ritardi e l'inadeguatezza dei contributi previsti dal sistema previdenziale e di pagamento delle provvidenze a favore degli invalidi civili;
- l'incidenza del canone di affitto;
- l'incidenza di spese straordinarie.

Art. 17 - Finalità

Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

Art. 18 - Prestazioni

Le prestazioni comprendono:

- minimo vitale,
- contributo minimo di inserimento ,

- contributi straordinari,
- prestito d'onore,
- contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti,
- contributi pagamento servizi.

Art. 19 - Minimo Vitale

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica sotto la quale la persona anziana (oltre i 65 anni) o invalida al 100% non inseribile nel mondo del lavoro (*L. 68/1999: persona che presenta capacità lavorative che possono essere potenziate attraverso interventi di mediazione e di politica attiva del lavoro per percorsi formativi o per progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo (S.I.T.) o per la quale si è indicata la non capacità lavorativa*)³ non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di San Pietro in Cariano assume quale valore economico del minimo vitale il valore I.S.E.E.P. calcolato come segue:

TRATTAMENTO MENSILE MINIMO DI PENSIONE ANNO DI RIFERIMENTO x 13 MENSILITA' + 5% DI UN IPOTETICO PATRIMONIO MOBILIARE DI € 5.000,00⁴

Nel caso di nucleo composto da più componenti si applica la scala di equivalenza di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

La misura dell'eventuale contributo sarà valutata caso per caso dall'Assistente Sociale e sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.

Per gravi situazioni modificate dalla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi o per situazioni particolari ed eccezionali, la Giunta comunale può, sulla base del progetto individualizzato dell'Assistente Sociale, derogare dal presente articolo.

I limiti previsti per il minimo vitale saranno rivisti annualmente in base alla variazione *del trattamento mensile minimo di pensione*⁵.

Art. 20 - Contributo Minimo di Inserimento

Per contributo minimo di inserimento si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, con programmi personalizzati, in favore di persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

Il contributo minimo di inserimento ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo; si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio-economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale personalizzato (D.Lgs. n. 237 del 18 giugno 1998). Tale progetto può prevedere, nell'ipotesi di persone con invalidità civile uguale o superiore al 46%, il coinvolgimento del Servizio competente (Servizio Inserimento Lavorativo dell'U.L.S.S., Ufficio Provinciale del Lavoro, ecc.).

I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:

³ Testo inserito con Deliberazione Consiliare n. 44 del 28/11/2008 .

⁴ Testo così sostituito con Deliberazione Consiliare n. 8 del 02/04/2007 . Prima il testo così recitava "TRATTAMENTO ANNO DI RIFERIMENTO + 5% DI UN IPOTETICO PATRIMONIO MOBILIARE DI € 5.000,00".

⁵ Testo così sostituito con Deliberazione Consiliare n. 8 del 02/04/2007 . Prima il testo così recitava "della minima INPS".

- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante dalla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;
- per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi il Comune sospende o riduce le prestazioni di reddito minimo di inserimento.

In generale i destinatari sono le persone previste dall'art. 3 del presente regolamento. Il limite di livello ISEE per poter accedere al Contributo Minimo di Inserimento è pari a quello indicato all'art. 19.

La situazione reddituale viene calcolata tenendo conto dell'I.S.E.E.P. di cui al precedente articolo 7.

La somma erogabile sarà stabilita dalla Giunta Comunale sulla base della proposta prevista nel progetto individualizzato, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Per gravi situazioni modificate dalla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, la Giunta Comunale può, su proposta dell'Assistente Sociale, derogare dal presente articolo.

Art. 21 - Contributi Straordinari

Per contributi straordinari si intende un'erogazione economica per far fronte a necessità di carattere eccezionale, *erogabile*⁶ nello stesso anno una sola volta, a copertura di bisogni con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità.

destinatari e ammissione ai servizi:

I destinatari sono le persone previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari le persone che hanno un ISEE calcolato come previsto dall'art. 7, del presente Regolamento uguale e/o inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

*La somma erogabile sarà stabilita dalla Giunta Comunale sulla base della valutazione dei Servizi Sociali*⁷.

Per gravi situazioni modificate dalla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, la Giunta può, su proposta dell'Assistente Sociale, derogare dal presente articolo.

La Giunta comunale rivede annualmente i limiti previsti per i contributi straordinari.

Art. 22 - Sportello di distribuzione di alimenti e beni di prima necessità⁸

1. Lo Sportello di distribuzione di alimenti a lunga conservazione e di beni di prima necessità è un'iniziativa rivolta ai nuclei familiari in difficoltà economica per la copertura

⁶ Parola sostituita con Deliberazione Consiliare n. 12 del 28/03/2008. Prima il testo così recitava: "ripetibile"

⁷ Testo sostituito con Deliberazione Consiliare n. 12 del 28/03/2008. Prima il capoverso così recitava: "La somma erogabile sarà stabilita dalla Giunta Comunale sulla base della proposta prevista nel progetto individualizzato"

⁸ Articolo sostituito con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____. Prima il testo così recitava:

Art. 22 - Prestito d'onore

Il prestito d'onore mira a sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale: nell'ambito

dei bisogni primari. L'iniziativa, finanziata dall'amministrazione comunale nei limiti delle disponibilità di bilancio, si fonda sulla piena condivisione e sulla fattiva collaborazione tra il Comune e i volontari operanti sul territorio.

2. Per accedere allo Sportello devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di San Pietro in Cariano;*
- b) attestazione I.S.E.E. ordinario o I.S.E.E. corrente (articolo 9 del D.P.C.M. 159/2013) con valore inferiore o uguale alla soglia del minimo vitale, come definita annualmente in base all'art. 19 del presente Regolamento;*
- c) il nucleo richiedente non deve beneficiare, nello stesso periodo di tempo, di forme di aiuto simili gestite da altri enti e finalizzate a fornire un sostegno periodico per la copertura dei bisogni primari;*
- d) effettivo stato di bisogno del richiedente, valutato dal Servizio Sociale Professionale di Base anche mediante la richiesta di documentazione integrativa.*

La permanenza di tali requisiti viene verificata annualmente.

3. In deroga al comma 2, lettera b), in casi del tutto eccezionali valutati dal S.S.P.B., è possibile ammettere allo Sportello coloro che non possiedono i requisiti necessari per il rilascio dell'attestazione I.S.E.E..

4. Qualora venga meno l'effettivo stato di bisogno, il S.S.P.B. può in ogni momento proporre la sospensione temporanea o definitiva dell'accesso allo Sportello.

5. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento:

- a) regola i rapporti tra il Comune e i volontari che partecipano all'iniziativa, stabilendo i rispettivi oneri e definendo gli aspetti organizzativi;*
- b) fissa le modalità, l'entità e la frequenza di distribuzione degli alimenti a lunga conservazione e dei beni di prima necessità.*

Art. 23 - Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti

Per contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative/disposizioni provinciali/regionali/statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (per es. Legge 23.12.1998, n. 448, Legge Regionale 6 settembre 1991, n. 28, Fondo Sociale per l'Affitto, contributo "badanti", ecc...) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (per esempio Provincia).

Art. 24 - Contributi Pagamento Servizi

Per contributi pagamento servizi si intende:

delle risorse disponibili si possono concedere prestiti d'onore consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo i piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito che accetterà con la sottoscrizione di apposito impegno.

destinatari e ammissione ai servizi:

I destinatari sono le persone previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

Nello specifico possono accedere ai prestiti d'onore, attraverso un progetto individualizzato, le persone che hanno un ISEEP, calcolato come previsto dall'art. 7 comma 6, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta comunale. Tale prestazione può essere attivata solo in presenza di garanzie di restituzione del prestito quali per esempio attesa riscossione indennità di accompagnamento o pensione già riconosciuta, spese di prima necessità con un lavoro sicuro, ecc.

L'Amministrazione concede i prestiti in base alle risorse disponibili.

La somma erogabile come previsto dal progetto individuale, sarà restituita senza interessi passivi.

La Giunta Comunale rivede annualmente i limiti previsti per il prestito d'onore.

- per i servizi comunali l'assunzione diretta da parte del comune, parziale o totale, delle spese per l'accesso ai servizi stessi;
- per altri servizi l'erogazione diretta all'Ente o erogatore del servizio di somme espressamente finalizzate alla copertura totale o parziale delle spese previste per l'accesso e/o servizio reso. In tale tipologia si ritiene compreso il pagamento di contributi retta per ricoveri temporanei (per esempio R.S.A., pronta accoglienza).

I criteri per la concessione di contributi pagamento servizi sono quelli già definiti per i contributi straordinari (art. 21 del presente Regolamento), *tenuto conto delle risorse disponibili e della valutazione dei Servizi Sociali*⁹.

Art. 25 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono, ove possibile, contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art. 26 - Casi particolari

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dai Servizi Sociali del Comune, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 26 bis¹⁰ - Compartecipazione per Centri Diurni e Appoggi Educativi

I genitori partecipano alle spese di inserimento in Centro Diurno e Appoggi Educativi Individualizzati dei figli, nella misura del 30% della quota della propria situazione economica equivalente (ISEE) eccedente il "minimo vitale", stabilito annualmente (Art. 19).

In situazioni particolari si rimanda la decisione alla Giunta Comunale.

Art. 27 - Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'organo competente entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

CAPO V – INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

Art. 28 - Definizione e Principi

Il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistenziali deve essere evitato in tutti i modi possibili, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Per le persone adulte e/o anziane la valutazione, sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario, avviene all'interno della Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale. La UVMD definisce la necessità del ricovero

⁹ Testo aggiunto con Deliberazione Consiliare n. n. 12 del 28/03/2008.

¹⁰ Articolo inserito con Deliberazione consiliare n° 8 del 02/04/2007

dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

Per minori e giovani da inserire presso Comunità, Gruppi famiglia o Istituti la valutazione sarà effettuata dal Servizio Sociale di Base e/o dal Servizio Minori dell'U.L.S.S. 22.

Art. 29 - Destinatari

I destinatari sono le persone previste dall'art.3 del presente regolamento che superano i 65 anni, per le quali la UVMD abbia valutato la necessità di un inserimento in struttura. Per le persone di età inferiore sarà necessario definire la competenza economica con gli altri enti coinvolti (cfr. L.E.A. e L.E.P.); per i minori si demanderà alla Giunta Comunale la valutazione circa l'opportunità di far contribuire i parenti tenuti agli alimenti eventualmente con la procedura prevista dall'art. 35.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata:

- dall'assistito dando mandato alla Amministrazione Comunale di procedere, indicando in modo preciso l'elenco dei propri parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.);
- da colui che esercita legalmente la tutela dell'assistito;
- da un parente e/o affine, da persona con legame affettivo;
- da un parente tenuto agli alimenti.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

Art. 30 - Prestazioni

Per integrazione della retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della retta di ricovero giornaliera in strutture convenzionate residenziali e si configura come una prestazione sociale agevolata (di cui all'art.1, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.

L'ammontare dell'integrazione della retta è stabilita con provvedimento della Giunta comunale.

Art. 31 - Finalità

L'obiettivo dell'integrazione della retta è quello di consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa.

Art. 32 - Modalità di erogazione

Hanno diritto all'integrazione della retta da parte del Comune di San Pietro in Cariano solo coloro che, al momento della richiesta, percepiscano la sola pensione e non siano proprietari di beni immobili al 100 % né di altri beni mobili (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie...) di valore superiore a Euro 3.000,00 che devono rimanere a disposizione dell'assistito in caso di decesso per le spese funerarie.

In caso di integrazione della retta, la pensione dovrà essere incamerata direttamente dalla struttura protetta, così come eventuali arretrati di accompagnamento o di altre pensioni a qualsiasi titolo percepite a ristoro delle somme integrate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 33 - Quota personale

In caso di integrazione della retta il Comune provvede ad assicurare all'assistito una quota per spese personali pari al 20% *del trattamento mensile minimo di pensione*¹¹. La quota personale verrà versata direttamente alla struttura protetta che in accordo con il Servizio Sociale sarà gestita direttamente dall'utente, dai familiari o con modalità che verranno valutate caso per caso.

Art. 34 - Parenti tenuti agli alimenti e contribuzione

Nel caso in cui i parenti tenuti agli alimenti chiedessero un contributo all'Amministrazione comunale per integrare la retta dovranno presentare la D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) e calcolo I.S.E.E. (Vedi art. 7 punto 5) tenendo presente il nucleo familiare ristretto.

Art. 35 - Concorso dei parenti obbligati

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, qualora il ricoverato non sia grado di sostenerla per intero, nella misura minima del 30% della quota della propria situazione economica equivalente (ISEE) eccedente il doppio del "minimo vitale", stabilito annualmente (Art. 19) quando si tratti di figli. La percentuale viene ridotta al 18% per gli altri parenti. E' prevista una sola quota per famiglia. In situazioni particolari si rimanda la decisione alla Giunta Comunale.

CAPO VI – AFFIDO MINORI

Art. 36 - Finalità

Il Comune di San Pietro in Cariano attua l'affido familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà.

I Servizi Sociali comunali ricorrono all'affido familiare solo dopo aver verificato, avvalendosi della collaborazione del Servizio Minori dell'U.L.S.S. 22, l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine; saranno previsti interventi orientati al sostegno della famiglia di origine e al recupero delle sue potenzialità.

Art. 37 - Tipologia dell'affido

- **Semi-affido**

E' un intervento di supporto a famiglie in difficoltà per periodi brevi e con orari limitati, prevalentemente durante il giorno.

- **Affido Familiare Consensuale**

L'affido familiare è consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. Tale affido è disposto dal Comune su

¹¹ Testo così sostituito con Deliberazione Consiliare n. 8 del 02/04/2007 . Prima il testo così recitava "della minima INPS".

proposta del Servizio Sociale comunale o del Servizio Minori dell'U.L.S.S. 22 e reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per territorio. L'affido può essere residenziale o diurno.

- **Affido Giudiziale**

L'affido familiare è giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore.

In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni competente per territorio, qualora sussistano le condizioni previste dagli artt. 330 e seguenti del Codice Civile.

Art. 38 - Modalità dell'affido

L'affido familiare si realizza con modalità di tempo pieno, a breve o lungo termine o di tempo parziale (fine settimana, vacanza, giornaliero, etc.), anche con il supporto di servizi di sostegno.

Per famiglia affidataria si intende sia un nucleo familiare con o senza figli, che le persone singole con o senza figli e comunità di tipo familiare che possibilmente abbiano intrapreso un percorso di formazione apposito sia presso i Servizi pubblici che presso Enti o associazioni accreditati.

Le famiglie affidatarie si impegnano a :

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
- suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, sempre che non ci siano nei singoli casi controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore;
- mantenere sistematico rapporto con gli operatori competenti del Servizio Sociale.

Le famiglie di origine si impegnano a:

- mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordate con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- favorire, in collaborazione con gli operatori del Servizio Minori dell'U.L.S.S. 22 e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia.

Il Servizio sociale (Servizio Sociale di base o Servizio minori – U.L.S.S. 22) provvede a:

- inoltrare la proposta dell'affido all'Amministrazione comunale con i moduli predisposti per sottoscrivere l'impegno degli affidanti e degli affidatari;

- organizzare l'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria o la comunità alloggio o la casa famiglia;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento; monitorare altresì l'eventuale inserimento in Comunità alloggio o casa famiglia;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e valide relazioni, fatte sempre salve le diverse prescrizioni;
- assicurare agli affidatari e alla famiglia di origine il sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido.

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- Deliberare l'affido con i conseguenti oneri finanziari a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore o assumere la retta per quanto riguarda la copertura dell'inserimento in Comunità alloggio.
L'onere mensile per l'affido alla famiglia è pari all'ammontare *del Trattamento mensile minimo di pensione*¹² per lavoratori dipendenti per l'affido residenziale; per gli affidi diurni si potrà valutare in base alla situazione.
- Curare la partecipazione economica dei parenti del minore tenuti agli alimenti, in base all'art.433 del Codice Civile, ove se ne riscontri l'opportunità e in base alla situazione economica, applicando eventualmente l'articolo 35 del presente Regolamento. In tal caso il contributo del Comune è ridotto o eliminato sulla base dell'entità della quota corrisposta a titolo di mantenimento.
- Stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e danni che sopravvengono al minore o da questi provocati nel corso dell'affido.

Art. 39 - Affidi Parentali

Nel caso in cui si attui un affido parentale, cioè l'affidamento di un minore su proposta del Servizio sociale (Servizio Sociale di base o Servizio minori – U.L.S.S. 22) o su disposizione del Tribunale per i Minorenni, a parenti diversi dai genitori ma legati da vincolo di parentela con il minore entro il quarto grado, il Comune provvede all'erogazione di contributi mensili previa valutazione da parte del servizio sociale dell'effettiva necessità e comunque per i soli affidi a tempo pieno nella misura non superiore al 60% di quanto previsto all'art. 38.

Art. 40 - Conclusione dell'affido

L'affido termina al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto, o alla scadenza naturale del progetto di affido, dopo che il Servizio che ha attivato il progetto ha valutato la situazione tenendo conto dell'interesse del minore.

Se alla data della scadenza del progetto di affido dovessero persistere le condizioni di necessità, è possibile prorogare l'intervento previo accordo tra le parti in caso di affido consensuale o previa nuova disposizione da parte del Tribunale per i Minorenni.

¹² Testo così sostituito con Deliberazione Consiliare n. 8 del 02/04/2007 . Prima il testo così recitava "della minima INPS".

CAPO VII – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 41 - Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)¹³

- 1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (nel prosieguo anche S.A.D.) è un servizio svolto presso l'abitazione dell'utente al fine di garantire allo stesso un livello essenziale di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.*
- 2. L'assistenza domiciliare è da considerarsi una prestazione agevolata di natura socio-sanitaria ex articolo 1, lettera f), del D.P.C.M. 159/2013. Per accedere a tali prestazioni, è richiesto l'I.S.E.E. socio-sanitario, calcolato considerando il nucleo familiare ristretto, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.*

Art. 42 – Finalità del S.A.D.¹⁴

- 1. Il Servizio persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia della persona, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai suoi bisogni, nel pieno rispetto della sua volontà e del suo stile di vita.*
- 2. Il Servizio è altresì finalizzato a mantenere la persona nel proprio domicilio, all'interno del proprio contesto familiare.*

Art. 43 - Prestazioni oggetto del S.A.D.¹⁵

- 1. Le prestazioni proposte attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare sono le seguenti:*
 - a) cura e igiene personale, mobilizzazione, medicazioni semplici, prevenzione antidecubiti;*
 - b) cura e igiene dell'ambiente (pulizie) per il mantenimento di un livello essenziale di igiene degli ambienti, su valutazione del Servizio Sociale Professionale di Base e per lo più con finalità educative;*

¹³ Articolo sostituito con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____. Prima il testo così recitava:

Art. 41 - Definizione

Il Servizio di assistenza domiciliare è un servizio svolto presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

¹⁴ Articolo sostituito con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____. Prima il testo così recitava:

Art. 42 - Finalità

Il Servizio persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

¹⁵ Articolo sostituito con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____. Prima il testo così recitava:

Art. 43 - Prestazioni

Il Servizio di assistenza domiciliare in base al progetto individualizzato sulla persona (come definito dall'art. 12 del presente Regolamento) fornisce le seguenti prestazioni:

- cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilizzazione, medicazioni semplici, prevenzione antidecubiti;
- aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione (accompagnamento visite, ecc.);
- accompagnamento e socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative, ecc.);
- supporto e sostegno alla famiglia e segretariato sociale.

Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o mediante affidamento del servizio a terzi (Cooperative, IPAB, ecc.) o attraverso forme indirette come la concessione di buoni servizio (si definiranno le modalità alla luce delle disposizioni regionali in corso di approvazione).

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito all'interno del progetto individualizzato sulla base della situazione sanitaria-socio-economica-parentale.

- c) *assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione (es. accompagnamento a visite, ecc.);*
- d) *accompagnamento e socializzazione (es. partecipazione ad attività associative, ecc.);*
- e) *supporto e sostegno alla famiglia e segretariato sociale;*
- f) *consegna pasti a domicilio (vedi art. 48 bis);*
- g) *disbrigo commissioni varie e spesa.*

2. *L'entità dell'intervento presso il domicilio dell'utente è definita all'interno del progetto individualizzato da concordarsi, previa valutazione della situazione del richiedente, con le modalità di cui al successivo articolo 46.*

Art. 44 - Personale impiegato nel S.A.D. ¹⁶

1. *Il personale che interviene nel Servizio di Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure professionali:*

- 1) *Assistente Sociale, con funzioni di:*
 - a) *valutazione della domanda di accesso al servizio;*
 - b) *elaborazione e aggiornamento del progetto individualizzato;*
 - c) *collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;*
 - d) *coordinamento, programmazione e verifica del servizio.*
- 2) *Assistente Domiciliare, con funzioni di:*
 - a) *esecuzione dei singoli interventi previsti dal presente Regolamento in conformità a modalità e disposizioni concordate;*
 - b) *segnalazione di particolari necessità dell'utente;*
 - c) *partecipazione alle riunioni di coordinamento e di verifica.*

Art. 45 - Destinatari del S.A.D. ¹⁷

1. *Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di San Pietro in Cariano, che si trovino in stato di bisogno.*

2. *Il Servizio può essere altresì effettuato a favore di cittadini che si trovino in stato di bisogno non residenti nel Comune di San Pietro in Cariano ma ivi domiciliati, su domanda del Comune di residenza e previo impegno di quest'ultimo a coprire l'intero costo orario*

¹⁶ Articolo sostituito con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____. Prima il testo così recitava:

Art. 44 - Personale

Il personale del Servizio di Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure professionali:

ASSISTENTE SOCIALE che ha funzioni di:

- elaborazione e verifica del progetto individualizzato,
- collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione,
- coordinamento, programmazione e verifica del servizio (piano di lavoro degli operatori e/o volontari del servizio civile, supervisione agli operatori, partecipazione all'UVMD).

ASSISTENTE DOMICILIARE che ha funzioni di:

- eseguire i singoli interventi previsti dal regolamento sempre in conformità alle modalità e disposizioni concordate,
- segnalare le particolari necessità dell'utente,
- partecipare alle riunioni di coordinamento e di verifica.

¹⁷ Articolo sostituito con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____. Prima il testo così recitava:

Art. 45 - Destinatari

Il Servizio è rivolto ai cittadini che si trovino in stato di bisogno, residenti nel Comune o domiciliati, previo accordo con il Comune di San Pietro in Cariano per il recupero delle somme.

del servizio erogato all'utente. Il Servizio viene attivato tenendo conto delle ore disponibili al momento della richiesta.

Art. 46 - Modalità di accesso al S.A.D. ¹⁸

1. La richiesta di ammissione al servizio di assistenza domiciliare deve essere presentata dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o la curatela o dall'amministratore di sostegno; qualora l'interessato, a causa delle condizioni in cui versa, fosse impossibilitato a provvedervi autonomamente, la richiesta potrà essere avanzata, in assenza di legali rappresentanti e nel suo esclusivo interesse, da un parente e/o affine e/o persona convivente con legame affettivo.

2. L'Assistente Sociale, in caso di valutazione professionale positiva della situazione (a titolo esemplificativo bisogno assistenziale della persona, tipologia di servizi richiesti e rispondenza ai bisogni effettivi della persona, numero di ore richieste, presenza di una rete familiare adeguata):

a) concorda con il richiedente la frequenza ed il tipo di intervento a domicilio, redigendo un progetto individualizzato. Il progetto deve essere predisposto tenendo conto delle ore di servizio disponibili al momento della richiesta;

b) ai fini della determinazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente, prevista dall'art. 48 del presente Regolamento, valuta i parametri inerenti l'aspetto sanitario, familiare e ambientale, mediante attribuzione dei relativi punteggi, così come indicati all'articolo 48 medesimo.

3. Il servizio viene erogato come da progetto individualizzato. Qualora l'utente intenda sospendere temporaneamente o definitivamente il servizio, deve darne apposita e tempestiva comunicazione. È facoltà del Servizio Sociale Professionale di Base modificare il progetto, con propria insindacabile decisione e previa comunicazione all'interessato, a seguito delle mutate esigenze e/o condizioni dell'utente e/o della mutata domanda da soddisfare e/o delle mutate disponibilità delle risorse previste in bilancio.

¹⁸ Articolo sostituito con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____. Prima il testo così recitava:

Art. 46 - Criteri di valutazione della situazione

Per l'ammissione al servizio si considerano:

- aspetto sanitario: non autosufficiente in situazione di grave dipendenza
non autosufficiente con autonomia residua
parzialmente autosufficiente
autosufficiente
- aspetto parentale: persona sola senza figli
coppia sola senza figli
persona sola con figli non conviventi
coppia con figli conviventi
coppia con figli non conviventi
persona con figli conviventi
- aspetto ambientale: condizioni abitazione non adeguata (salubrità, barriere architettoniche, servizi igienici adeguati, isolamento dal centro, riscaldamento ecc...)
condizioni abitazione parzialmente adeguata
condizioni abitazione adeguata

Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione sopra elencati, rilevati all'interno del progetto individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale.

Art. 47 - Lista di attesa ¹⁹

1. In presenza di un numero di richieste di attivazione del S.A.D. superiore alle risorse disponibili, viene creata una lista di attesa. A ciascun iscritto nella lista viene attribuito un punteggio, calcolato con le modalità descritte dall'art. 48, comma 2 del presente Regolamento. Ha diritto di precedenza chi riporta un punteggio inferiore.
2. Con riferimento al punteggio da attribuire per l'aspetto economico, si specifica che:
 - a) per coloro che presentano un I.S.E.E. socio sanitario o, in assenza, un I.S.E.E. ordinario con valore inferiore o uguale alla soglia del minimo vitale, come definita annualmente in base all'art. 19 del presente Regolamento, è attribuito un punteggio economico pari a 0;
 - b) per coloro che presentano un I.S.E.E. socio sanitario o, in assenza, un I.S.E.E. ordinario con valore superiore ad € 35.000,00, è attribuito un punteggio economico pari a 7.

Art. 48 - Quota di compartecipazione a carico dell'utente ²⁰

1. L'utente contribuisce al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio di assistenza domiciliare di cui usufruisce. La quota percentuale di compartecipazione è determinata sulla base di aspetti economici, sanitari, familiari e ambientali.

¹⁹ Articolo sostituito con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____. Prima il testo così recitava:

Art. 47 - Modalità di accesso

La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o la curatela o da un parente e/o affine o da persona con legame affettivo o dall'amministratore di sostegno.

La richiesta viene valutata dal Servizio sociale che redige il progetto individualizzato. Il Servizio sociale valuta i parametri inerenti gli aspetti sanitario, familiare ed ambientale e trasmette tale documentazione all'ufficio amministrativo, il quale si occuperà di effettuare il conteggio previsto dall'art. 48 estrapolando dalla D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e dal relativo ISEE i dati economici relativi al nucleo ristretto; l'ammissione al servizio verrà effettuata dal Responsabile dei Servizi sociali.

Tale procedura sarà arricchita dalla valutazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale distrettuale – U.L.S.S. 22, qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario.

Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto individualizzato, il servizio non verrà attivato.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

L'aggiornamento del punteggio assegnato avverrà ogni due anni nella seguente modalità: verrà richiesta la certificazione ISEE (con i redditi riferiti all'anno precedente) nel periodo autunnale per poter applicare il nuovo punteggio a partire dall'anno successivo (ad esempio per la quota dell'anno 2010 e 2011 verrà richiesto l'ISEE dell'anno 2009 – riferito ai redditi 2008).

Qualora nell'arco dell'anno mutassero in modo sostanziale gli aspetti economici, sanitari e/o familiari l'utente entro il 31 maggio dell'anno successivo deve fare richiesta di aggiornamento del punteggio presentando un nuovo ISEE e/o la comunicazione relativa alla variazione degli aspetti sanitari e familiari. L'omissione di tale adempimento, anche a seguito di riscontro dell'Amministrazione Comunale, comporterà l'applicazione del punteggio massimo nel periodo intercorso dal 1 giugno alla data di presentazione della certificazione ISEE aggiornata.

²⁰ Articolo sostituito con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____. Prima il testo così recitava:

Art. 48 - Contribuzione

La contribuzione viene valutata sulla base di aspetti²⁰ economici, sanitari, familiari e ambientali.

PARAMETRI ECONOMICI:

Il punteggio in base al quale il richiedente deve contribuire, viene calcolato secondo la somma dei punteggi derivanti dalle seguenti tabelle:

ASPETTO ECONOMICO:

Si calcola l'ISEE (vedi art. 7.5) del nucleo ristretto:

Valore ISEE del nucleo ristretto	Punteggio
fino a Euro 7.000,00	0
da Euro 7.000,01 a Euro 8.500,00	0,5
da Euro 8.500,01 a Euro 10.000,00	1
da Euro 10.000,01 a Euro 11.500,00	2
da Euro 11.500,01 a Euro 13.000,00	3

2. Il punteggio in base al quale viene individuata la quota percentuale di compartecipazione è dato dalla somma dei punteggi attribuiti sulla base delle valutazioni dei seguenti quattro aspetti:

1) **ASPETTO ECONOMICO**, valutato sulla base dell'I.S.E.E. socio sanitario o, in assenza, dell'I.S.E.E. ordinario riferito al richiedente:

Valore I.S.E.E. socio sanitario o ordinario	Punteggio
Superiore alla soglia del minimo vitale ed inferiore o uguale ad € 8.500,00	0,5
Superiore ad € 8.500,00 ed inferiore o uguale ad € 10.000,00	1
Superiore ad € 10.000,00 ed inferiore o uguale ad € 11.500,00	2
Superiore ad € 11.500,00 ed inferiore o uguale ad € 13.000,00	3
Superiore ad € 13.000,00 ed inferiore o uguale ad € 18.000,00	4
Superiore ad € 18.000,00 ed inferiore o uguale ad € 28.000,00	5
Superiore ad € 28.000,00 ed inferiore o uguale ad € 35.000,00	6

Qualora l'utente del servizio:

- non intenda presentare l'I.S.E.E. socio sanitario o ordinario, nella domanda di ammissione al servizio dovrà dichiarare l'accettazione dell'applicazione della

da Euro 13.000,01 a Euro 18.000,00	4
da Euro 18.000,01 a Euro 28.000,00	5
da Euro 28.000,01 a Euro 40.000,00	6
oltre Euro 40.000,01	70 % di contribuzione

ASPETTO SANITARIO:

Persona non autosufficiente con indennità di accompagnamento	Punti	0
Persona non autosufficiente o parzialmente autosufficiente	Punti	1
Persona autosufficiente	Punti	2

ASPETTO FAMILIARE:

persona convivente in famiglia di figli, o persona sola o con coniuge senza figli o senza rete familiare persona assistita da badante con contratto in regola	Punti –	0,5
---	---------	-----

ASPETTO AMBIENTALE:

Abitazione adeguata	Punti	1
Abitazione parzialmente adeguata	Punti	0,5
Abitazione non adeguata	Punti	0

FASCE ED ENTITA' DELLA CONTRIBUZIONE ORARIA:

La percentuale di contribuzione oraria viene calcolata sull'importo orario vigente al momento di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.

Punteggio	Contribuzione
a 0 a 1 punti	0
da 1,5 a 2,5 punti	15%
da 3 a 4 punti	25%
da 4,5 a 5,5 punti	40%
da 6 a 7 punti	50%
da 7,5 punti in poi	60%*

* La Giunta Comunale può decidere anche per la copertura totale in casi particolari da valutarsi da parte della stessa su indicazione del Servizio Sociale.

La deroga alla contribuzione sarà valutata caso per caso dall'Assistente Sociale e sottoposta ad approvazione della Giunta Comunale.

quota massima di compartecipazione pari al 100% del costo orario del servizio. Nell'ipotesi di eventuale presentazione in corso d'anno dell'I.S.E.E. socio sanitario o, in assenza, dell'I.S.E.E. ordinario, si applicherà quanto disposto dal comma 6;

- non abbia ancora ottenuto l'I.S.E.E. socio sanitario o ordinario ma intenda presentarlo, dovrà impegnarsi a produrlo quanto prima e comunque non oltre 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla presentazione della domanda stessa; nel frattempo il servizio potrà comunque essere attivato, in attesa di definire la quota percentuale di compartecipazione. Qualora il richiedente non ottenga l'I.S.E.E. socio sanitario o ordinario entro i suddetti 40 (quaranta) giorni, verrà applicata la quota massima di compartecipazione pari al 100% del costo orario del servizio, dalla data di attivazione dello stesso; nell'ipotesi di eventuale successiva presentazione in corso d'anno dell'I.S.E.E. socio sanitario o, in assenza, dell'I.S.E.E. ordinario, si applicherà quanto disposto dal comma 6.

2) ASPETTO SANITARIO, valutato dal Servizio Sociale Professionale di Base ai sensi dell'art. 46 comma 2:

Caratteristiche	Punteggio
Persona non autosufficiente con indennità di accompagnamento	0
Persona non autosufficiente o parzialmente autosufficiente	1
Persona autosufficiente	2

3) ASPETTO FAMILIARE, valutato dal Servizio Sociale Professionale di Base ai sensi dell'art. 46 comma 2:

Caratteristiche	Punteggio
Persona convivente in famiglia di figli o persona sola o con coniuge senza figli o senza rete familiare	- 0,5
Persona assistita da badante con contratto in regola	- 0,5

4) ASPETTO AMBIENTALE, valutato dal Servizio Sociale Professionale di Base ai sensi dell'art. 46 comma 2:

Caratteristiche	Punteggio
Abitazione idonea (alloggio privo di barriere, ben servito)	1
Abitazione parzialmente idonea (alloggio in normali condizioni di abitabilità ma con barriere interne e/o esterne)	0,5
Abitazione non idonea (abitazione isolata, priva di riscaldamento o altri servizi o con sfratto esecutivo)	0

Il punteggio relativo agli aspetti economico, sanitario, familiare e ambientale viene aggiornato ogni anno. La quota di compartecipazione viene conseguentemente rideterminata e applicata alle ore di servizio effettuate nell'anno solare di riferimento.

Ai fini dell'aggiornamento dell'aspetto economico, il mancato inoltro del nuovo I.S.E.E. socio sanitario o, in assenza, del nuovo I.S.E.E. ordinario in corso di validità entro il termine perentorio del 31 marzo, comporta l'applicazione della quota massima di compartecipazione dal 1 gennaio dell'anno solare interessato, fino al giorno della presentazione del nuovo I.S.E.E. socio sanitario o ordinario.

3. La percentuale di contribuzione viene definita come segue:

Somma dei punteggi attribuiti per gli aspetti economico, sanitario, familiare e ambientale	Percentuale di contribuzione
Da 0 a 1 punti	0
Da 1,5 a 2,5 punti	25%
Da 3 a 4 punti	35%
Da 4,5 a 5,5 punti	50%
Da 6 a 7 punti	60%
Da 7,5 a 8 punti	70%
Da 8,5 punti in poi	85%

4. A prescindere dagli aspetti sanitario, familiare e ambientale:

1. per coloro che presentano un I.S.E.E. socio sanitario o, in assenza, un I.S.E.E. ordinario con valore inferiore o uguale alla soglia del minimo vitale, come definita annualmente in base all'art. 19 del presente Regolamento, è previsto l'esonero dalla contribuzione limitatamente all'anno solare di validità dell'I.S.E.E. medesimo;
2. per coloro che presentano un I.S.E.E. socio sanitario o, in assenza, un I.S.E.E. ordinario con valore superiore ad € 35.000,00, è prevista la contribuzione in misura pari al 100% del costo orario del servizio limitatamente all'anno solare di validità dell'I.S.E.E. medesimo.

5. La quota di compartecipazione a carico dell'utente viene calcolata applicando la percentuale di contribuzione di cui ai commi 3 e 4 lett. b) al costo orario del servizio. Il costo orario del servizio corrisponde al costo sopportato dal Comune e comprende:

- a) il costo orario dell'operatore che effettua il servizio di assistenza domiciliare;
- b) il costo dell'indennità chilometrica per ora lavorata.

6. Qualora, nell'arco dell'anno solare, gli aspetti economico, sanitario, familiare e/o ambientale mutino in modo sostanziale, l'utente o altro soggetto che agisca in suo nome e per suo conto, può presentare apposita richiesta di aggiornamento del punteggio ai fini della rideterminazione della quota di compartecipazione. La nuova quota di compartecipazione si applica alle prestazioni erogate successivamente alla data di presentazione della richiesta.

7. Nell'ipotesi in cui l'utente versi in condizioni particolarmente gravi o problematiche, tali per cui si renda necessaria la presenza concomitante di due operatori, l'onere di compartecipazione dovuto per il secondo professionista grava sull'utente in misura pari al 50% della contribuzione dovuta per il primo operatore. La necessità del secondo operatore è valutata caso per caso e disposta dall'Assistente Sociale solo laddove la famiglia non riesca a provvedervi autonomamente.

8. È ammessa la possibilità di deroga all'onere di contribuzione, sulla base di una relazione dell'Assistente Sociale, al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) assenza di una rete familiare o presenza di una rete familiare non adeguata in situazioni di rischio rilevate anche dal medico;
- b) problematiche dell'utente di tipo psichiatrico o di dipendenza, per le quali l'attivazione del servizio viene richiesta dal servizio specialistico (CSM, SERT o simili) nell'ambito di un progetto di aiuto predisposto dallo stesso;

c) situazione di elevata complessità per la presenza nel nucleo familiare di più membri in situazione di non autosufficienza.

9. Il versamento della quota di compartecipazione al S.A.D. viene richiesto periodicamente a cadenza di norma bimestrale. Il termine di pagamento è pari a 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento del relativo avviso. Il mancato pagamento può comportare una riduzione del servizio sino al saldo di quanto dovuto.

Art. 48 bis – Servizio Pasti a Domicilio (S.P.D.)²¹

1. Il Servizio Pasti a Domicilio (nel prosieguo anche S.P.D.) si configura come la consegna, al domicilio degli utenti, di pasti preconfezionati, al fine di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita.

2. Per quanto attiene alle modalità di accesso al S.P.D., per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del presente Regolamento.

3. L'attivazione del servizio è in ogni caso subordinata alla valutazione professionale del S.S.P.B., il quale verifica la sussistenza di entrambe le seguenti circostanze:

- a) persona non in grado di preparare i pasti in autonomia e in modo adeguato;
- b) assenza di una rete in grado di provvedere a tale bisogno.

4. È previsto un onere di contribuzione a carico dell'utente, costituito dalle seguenti voci:

- a) intero costo del pasto sostenuto dal Comune;
- b) quota percentuale di contribuzione, determinata in base alle disposizioni di cui all'articolo 48 del presente Regolamento, applicata al costo orario dell'operatore che effettua il servizio di consegna del pasto e supervisione;
- c) quota percentuale di contribuzione, determinata in base alle disposizioni di cui all'articolo 48 del presente Regolamento, applicata al costo della relativa indennità chilometrica.

Con riferimento alle lettere b) e c), si considera un tempo di consegna standard di 15 minuti. Relativamente al versamento della quota di compartecipazione al S.P.D. si applica l'art. 48 comma 9 del presente Regolamento.

5. È ammessa la possibilità di deroga all'onere di contribuzione di cui al comma 4. A tal fine trova applicazione l'articolo 48 comma 8 del presente Regolamento.

6. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento definisce gli aspetti organizzativi del servizio.

Art. 48 ter – Ulteriori prestazioni oggetto del S.A.D.²²

1. Ad ulteriore supporto della domiciliarità, è facoltà dell'Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, prevedere una o più prestazioni aggiuntive rispetto a quelle elencate nell'articolo 43 del presente Regolamento, finalizzate a migliorare la qualità di vita delle persone non autosufficienti e a favorire la permanenza al proprio domicilio.

2. Le prestazioni aggiuntive proposte sono le seguenti:

- a) personale (non operatore socio sanitario) per interventi di pulizia ordinaria dell'abitazione;
- b) interventi di sanificazione per situazioni di barbonismo domestico;

²¹ Articolo aggiunto con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____ .

²² Articolo aggiunto con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____ .

- c) *piccoli interventi di manutenzione presso l'abitazione dell'utente;*
- d) *assistenza sanitaria (infermiere, fisioterapista e podologo) non ricompresa nel Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata previsto dall'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria;*
- e) *sostegno psicologico per l'utente e la rete familiare;*
- f) *parrucchiere;*
- g) *gruppi di auto mutuo aiuto per i caregiver, consistenti in incontri di supporto rivolti ai familiari dell'utente, guidati da uno psicologo e da un facilitatore. Il tipo di intervento ha l'obiettivo di supportare le famiglie e promuovere la domiciliarità;*
- h) *custode sociale, ossia una figura innovativa dedicata al sostegno e al monitoraggio delle situazioni a rischio delle persone fragili prive di rete familiare o con una rete familiare in difficoltà. La figura viene formata per gestire relazioni significative di aiuto e per attivare risorse e servizi del territorio, agendo in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale di Base;*
- i) *formazione ed addestramento di assistenti familiari e caregiver, tramite incontri a domicilio con un operatore socio sanitario ed un infermiere volti a fornire informazioni per la gestione delle persone allettate e per il corretto utilizzo degli ausili (quali materasso antidecubito, catetere, sollevatore ed altro);*
- j) *attività informative e formative sulla salute, consistenti in incontri di promozione della salute e di stili di vita sani rivolti alla popolazione.*

Possono essere previsti diversi e/o ulteriori dispositivi rispetto a quelli sopra elencati, purché rispettosi delle finalità descritte al comma 1.

3. Per quanto attiene alle modalità di accesso ai dispositivi previsti dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del presente Regolamento, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo.

4. L'utente contribuisce al pagamento delle ulteriori prestazioni oggetto del servizio di assistenza domiciliare di cui usufruisce. La quota percentuale di compartecipazione è determinata sulla base di aspetti economici, sanitari, familiari e ambientali. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del presente Regolamento.

E ammessa la possibilità di deroga all'onere di contribuzione di cui al presente comma. A tal fine trova applicazione l'articolo 48 comma 8 del presente Regolamento.

5. In deroga al comma 4, le prestazioni di cui al comma 2, lettere b), g), h) e j) sono erogate a titolo gratuito.

Art. 49 - Trasporto Sociale (T.S.)²³

1. Il Trasporto Sociale (nel prosieguo anche T.S.) si sostanzia nell'accompagnamento a visite, esami, terapie, percorsi riabilitativi, luoghi di lavoro (per persone con disabilità) e ad iniziative comunali aventi finalità sociale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Centro ricreativo, scuola di italiano, attività organizzate dalla Consulta Anziani, attività a carattere educativo/ricreativo per minori). Il T.S. ha come oggetto il mero trasporto di persone, non sostanziandosi in prestazioni di natura sanitaria e/o assistenziale. Nel caso

²³ Articolo sostituito con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____. Prima il testo così recitava:

Art. 49 - Centro diurno anziani

L'Amministrazione comunale ha attivato presso l'Istituzione Comunale Servizi Sociali un servizio di Centro diurno per anziani. Le tariffe saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

di persone non autosufficienti, disabili e/o minorenni, viene valutata, in base al caso specifico, la necessità della presenza di un familiare.

2. L'iniziativa è gratuita e si fonda sulla piena condivisione e sulla fattiva collaborazione tra il Comune e i volontari operanti sul territorio.

3. Ai fini dell'ammissibilità al T.S. devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di San Pietro in Cariano;

b) attestazione I.S.E.E. ordinario o I.S.E.E. corrente o I.S.E.E. socio sanitario inferiore o uguale al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale per la concessione dei contributi economici di cui all'articolo 21 del presente Regolamento;

c) impossibilità di utilizzare mezzi di trasporto alternativi anche pubblici, valutata dal Servizio Sociale Professionale di Base anche mediante la richiesta di documentazione integrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: condizione fisica e/o psichica tale da impedire la guida di un veicolo, anche in via temporanea; mancanza di patente di guida e/o di un mezzo idoneo; impossibilità della rete familiare di provvedere al trasporto).

L'attivazione è in ogni caso subordinata alla disponibilità del mezzo e dei volontari.

4. In deroga ai criteri di cui al comma 3, lettere b) e c), in casi del tutto eccezionali valutati dal S.S.P.B., è possibile ammettere al Trasporto Sociale coloro che sono già seguiti dal S.S.P.B. o segnalati da altri Servizi specialistici dell'Azienda U.L.S.S. o che non possiedono l'attestazione I.S.E.E. purché vi sia urgenza di effettuare il trasporto.

5. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento:

a) regola i rapporti tra il Comune e i volontari che partecipano all'iniziativa, stabilendo i rispettivi oneri e definendo gli aspetti organizzativi;

b) fissa le modalità e i limiti di attuazione dell'iniziativa.

Art. 50 - Pronto Intervento Sociale

Per le persone senza fissa dimora e comunque presenti a qualsiasi titolo sul territorio comunale si possono prevedere interventi di prima assistenza (vitto e spese di viaggio).

Detti interventi saranno attuati su segnalazione dell'Assistente Sociale, con erogazione da parte dell'economista comunale, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi sociali.

Per le persone temporaneamente presenti nel territorio comunale si possono attivare servizi previa autorizzazione del rimborso da parte del Comune di provenienza.

CAPO VIII – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO

Art. 51 - Soggiorni Climatici

- **Definizione e finalità**

E' un servizio rivolto alla popolazione anziana e/o ai disabili e/o ai minori, come occasione di svago, possibilità di recupero fisico e psichico e opportunità di socializzazione.

- **Destinatari**

I destinatari sono i cittadini residenti nel Comune di San Pietro in Cariano, per i quali viene organizzata la specifica iniziativa. Per i non residenti verrà accettata l'iscrizione solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti.

- **Modalità di accesso**

Sono quelle vigenti in relazione alla tipologia di gestione del servizio (in proprio o tramite convenzione a terzi). La persona interessata presenta richiesta presso l'Amministrazione Comunale.

Art. 52 - Centro Ricreativo per Anziani²⁴

1. Il Centro Ricreativo per Anziani ha ad oggetto lo svolgimento di attività di socializzazione (quali, a titolo esemplificativo, ginnastica dolce, giochi cognitivi, momenti conviviali e simili) per contrastare l'isolamento e la solitudine ed arricchire la qualità di vita delle persone di stimoli e relazioni. La sua realizzazione è subordinata alla disponibilità di risorse in bilancio.

2. L'iniziativa è rivolta ai residenti del Comune di San Pietro in Cariano, ultrasessantacinquenni e autosufficienti. L'Assistente Sociale verifica l'idoneità a svolgere le attività del Centro Ricreativo, anche mediante la richiesta di idonea documentazione.

3. La partecipazione al Centro Ricreativo è subordinata al pagamento di una tariffa, deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.

Coloro che presentano un I.S.E.E. ordinario con valore inferiore o uguale alla soglia del minimo vitale, come definita annualmente in base all'art. 19 del presente Regolamento, hanno diritto alla riduzione del 50%.

4. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, definisce gli aspetti organizzativi del Centro Ricreativo.

Per coloro che presentano un I.S.E.E. ordinario con valore inferiore o uguale alla soglia del minimo vitale, come definita annualmente in base all'art. 19 del presente Regolamento, è previsto la riduzione del 50% delle tariffe fissate dalla Giunta.

Art. 53 - Centro Estivo Ricreativo per minori

- **Definizione**

E' un servizio educativo, realizzato durante le vacanze estive, a tempo pieno o a tempo parziale.

²⁴ Articolo sostituito con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____. Prima il testo così recitava:

Art. 52 - Centri ricreativi per anziani

- **Definizione**

Il Centro ricreativo per anziani è un luogo di aggregazione, socializzazione e promozione della partecipazione attiva delle persone anziane.

- **Finalità**

- offrire agli anziani una opportunità di incontro;
- promuovere la partecipazione attiva degli anziani;
- coinvolgere agenzie formali ed informali presenti sul territorio che si occupino di attività legate al servizio.

- **Destinatari**

Anziani residenti e non residenti. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

- **Modalità di gestione**

Il servizio potrà essere gestito direttamente dal Comune o mediante convenzioni con cooperative, associazioni, ecc..

- **Attività**

Ricreative – culturali di gruppo.

- **Tariffe**

Saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

- **Finalità**

Realizzare un'attività educativa, ricreativa e formativa sul piano relazionale, cognitivo e fisico per i minori durante il periodo estivo.

Fornire un servizio per le famiglie nel periodo della chiusura delle scuole.

- **Destinatari**

C.E.R. infanzia:	bambini Scuola dell'Infanzia
C.E.R. elementari	alunni Scuola primaria
C.E.R. medie	studenti Scuola Secondaria di Primo Grado

- **Modalità di accesso**

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione, fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire il numero massimo di partecipanti ed eventualmente la graduatoria per l'accesso redatta su criteri individuati dalla Giunta comunale.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

- **Attività**

Sono distinte in base alle varie fasce dell'età evolutiva, su cui si modulano:

- ricreativo – sportive non competitive;
- laboratori creativo – manuali;
- gite ed escursioni giornaliere o con pernottamento;
- tornei e scambi ludico – sportivi tra i C.E.R. dei vari Comuni;
- possibilità di usufruire del servizio di trasporto e mensa.

- **Tariffe**

Saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 54 - Appoggio educativo – scolastico

- **Definizione e modalità di accesso**

Il servizio prevede la predisposizione di un progetto educativo individualizzato rivolto a minori, segnalati dalla scuola o dai Servizi Sociali comunali, che evidenzino situazioni di disagio affettivo, relazionale o cognitivo.

Laddove i Servizi Sociali comunali rilevino disturbi comportamentali o patologie di tipo neuro-psichiatrico, che abbisognino di prestazioni socio-riabilitative, si procederà alla segnalazione all'Unità Sanitaria Locale per la presa in carico di competenza (cfr. L.E.A. Socio-Sanitaria).

Qualora i Servizi lo ritengano opportuno, l'intervento si articolerà per piccoli gruppi.

- **Finalità**

Offrire esperienze positive ai minori.

Sviluppare la collaborazione con i servizi e le altre agenzie educative del territorio (scuola, gruppi sportivi, parrocchie,)

Condividere e verificare con la famiglia il percorso educativo del proprio figlio, sostenere e stimolare l'apprendimento, al fine di rafforzare il senso di sé, la motivazione allo studio e le relazioni interpersonali.

- **Destinatari**

Bambini e ragazzi in situazione di disagio.

- **Attività**

L'intervento si attua per alcune ore settimanali e si modula in base alle caratteristiche del minore.

L'affiancamento di una persona adulta offre al minore la possibilità di sperimentare una relazione positiva, attraverso varie esperienze, tra le quali inserimento in attività sportive, ricreative e culturali, opportunità di ampliamento di conoscenze personali.

- **Tariffe**

Potranno eventualmente essere previste dalla Giunta Comunale.

Art. 55 - Centro aperto

- **Definizione e finalità**

Il Centro Aperto è un servizio educativo extra-scolastico che persegue i seguenti obiettivi:

- creare un ambiente accogliente in cui i ragazzi possano esprimere la loro personalità e creatività e sviluppare le proprie attitudini e capacità,
- favorire l'integrazione sociale di minori in situazione di disagio scolastico e personale,
- porsi come osservatorio della situazione giovanile con l'obiettivo di agire in sinergia con le altre agenzie educative del territorio in un'ottica di prevenzione del disagio e promozione del benessere,
- attivare una rete di collaborazione con il territorio di appartenenza, dove il Centro Aperto divenga un momento di crescita della comunità e per la comunità.

Copre alcuni pomeriggi a cadenza settimanale, durante il periodo di frequenza scolastica, in spazi comunali o messi a disposizione del Comune.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

- **Destinatari**

Centro Aperto Elementari: Alunni della Scuola Primaria,

Centro Aperto Medie: Studenti Scuola Secondaria di Primo Grado.,

- **Modalità di accesso**

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione.

- **Attività**

- Affiancamento nello studio e nello svolgimento compiti pomeridiani (se previsto nel progetto),
- Attività ricreativo – culturali di gruppo,
- Laboratori creativo – manuali,
- Attività ricreativo – sportive non competitive.

- **Tariffe**

Potranno eventualmente essere previste dalla Giunta Comunale.

Art. 56 - Centri giovani

- **Definizione**

Il Centro Giovani è un luogo di aggregazione, socializzazione e promozione della partecipazione attiva dei giovani.

- **Finalità**

- offrire ai giovani una opportunità di incontro
- promuovere l'autonomia e il protagonismo dei giovani
- coinvolgere agenzie formali ed informali presenti sul territorio
- garantire la continuità delle proposte educative.

- **Destinatari**

Giovani di età compresa tra i 14 e 30 anni. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

- **Modalità di accesso**

Il centro rimane aperto per alcuni giorni la settimana.

- **Attività**

Ricreativo – culturali di gruppo.

- **Tariffe**

Potranno eventualmente essere previste dalla Giunta Comunale.

Art. 57 - Spazio Famiglia

- **Definizione**

E' un servizio per famiglie con bambini di età compresa fra 0 – 3 anni che offre la possibilità di socializzazione ai figli e ai loro genitori.

- **Finalità**

Promuovere la socializzazione e la formazione delle famiglie e dei loro figli, con l'attivazione di forme di cooperazione e collaborazione.

- **Destinatari**

Genitori e bambini dai 0 – 3 anni.

- **Modalità di accesso**

A richiesta. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

- **Attività**

Gruppi di incontro per genitori con la presenza di facilitatori.

Organizzazione di giochi e attività che coinvolgano genitori e figli insieme.

Interventi da parte di esperti nei momenti di gioco e su temi di interesse proposti dai genitori.

CAP IX – ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Art. 58 - Attività di Formazione Promozione

Il Comune per aumentare il diritto di cittadinanza effettiva e la partecipazione dei cittadini si propone come promotore dei soggetti attivi nel proprio territorio.

A tal fine:

- favorisce la nascita di gruppi di interesse e/o gruppi informali sia con risorse di personale che strumentale,
- promuove momenti di formazione al fine di aumentare le relazioni tra i vari soggetti siano essi genitori, anziani, giovani ecc.

CAPO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Art. 60 - Ricorsi

In caso di mancata concessione di prestazioni ovvero di concessione ritenuta inadeguata il richiedente ha diritto di presentare ricorso agli organi competenti nelle forme e nei tempi previsti dalla legge.

Art. 61 - Norme transitorie

Tutte le norme contenute in precedenti Regolamenti Comunali contrastanti con le disposizioni contemplate nel presente Regolamento si intendono abrogate.

Art. 62 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applicherà a partire dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Art. 63 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.